

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 02124/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2124 del 2018, proposto da

Azienda Agricola Alessandrello Società Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Francesco Fidone, Salvatore Margani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Margot Bellomo in Palermo, via Isidoro La Lumia n. 7;

contro

Presidente Regione Siciliana, Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Regione Sicilia - Ass.To Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dip. Agricoltura - Ispettorato di Catania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dipartimento Dell'Agricoltura, Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dip. Agricoltura – Isp.To di Agrigento, Regione

Sicilia - Ass. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dip. Agricoltura - Ispettorato Caltanissetta, Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dip. Agricoltura – Isp.To di Enna, Regione Sicilia - Ass.To Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dip. Agricoltura - Ispettorato di Messina, Regione Sicilia - Ass.To Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dip. Agricoltura - Ispettorato di Palermo, Regione Sicilia - Ass.To Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dip. Agricoltura - Ispettorato di Ragusa, Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dip. Agricoltura – Isp.To di Siracusa, Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dip. Agricoltura – Isp.To di Trapani, Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Autorità di Gestione Psr Sicilia non costituiti in giudizio;

nei confronti

Famnic Società Semplice, Emporio Bruca S.r.l. Agricola S.r.l., Filippo Triscari non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del DDG n. 1910 del 10/08/2018 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura (doc. 12), pubblicato nella stessa data sul sito del PSR ed in GURS in data 31/08/2018 (doc. 13), di tutti gli elenchi con esso approvati (docc. da 12.1 a 12.5), nella parte in cui la domanda della ditta ricorrente viene inserita tra le “non ammissibili per progetto non cantierabile”, con l'errato punteggio di 26 rispetto ai 57 punti da riconoscere, del verbale di verifica dei requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità del 30/05/2018 (doc. 17), del verbale di riesame della ricevibilità della domanda del 30/05/2018 (doc. 18) e del verbale di verifica della cantierabilità del progetto del 30/05/2018 (doc. 19), conosciuti a seguito della non ammissione della domanda; 2) ove occorra, del precedente DDG n. 1501 del 25/06/2018 e

pubblicato il successivo 26/06/2018 (doc. 11), con il quale l'Assessorato aveva approvato gli elenchi definitivi, successivamente sostituiti con DDG n. 1910/2018, e di tutti gli elenchi con esso approvati (doc. da 11.1 ad 11.5), nella parte in cui la domanda della ditta ricorrente viene inserita tra le “non ammissibili per progetto non cantierabile”, con l'errato punteggio di 26 rispetto ai 57 da riconoscere; 3) ove occorra, di tutti gli atti che hanno preceduto l'approvazione degli elenchi definitivi e, in particolare: - del DDG n. 3507 del 16/11/2017 (doc. 6), con il quale l'Assessorato Regionale Agricoltura approvava gli elenchi regionali provvisori, e di tutti gli elenchi provvisori con esso approvati (docc. da 6.1 a 6.4); - del DDS n. 3911 del 05/12/2017, con il quale venivano approvati i nuovi elenchi regionali provvisori “a causa di meri errori informatici” comunicati da alcuni Ispettorati Agricoltura (doc. 8), e di tutti gli elenchi provvisori con esso approvati (docc. da 8.1 a 8.4); - di tutti gli avvisi di pubblicazione (docc. 7, 9 e 10) – di tutti gli atti indicati al punto 3, nella parte in cui la ditta viene considerata non ammissibile, con un punteggio di 26 anziché di 57; 4) ove occorra: - del bando pubblico “Sottomisura 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” (doc. 1); - delle “Disposizioni attuative – parte specifica” e del relativo DDG n. 6470 del 24/10/2016 (doc. 2); - delle “Disposizioni attuative e procedurali – parte generale” e del relativo DDG n. 2163 del 30/03/2016 (doc. 3); - delle FAQ relative alla sottomisura 4.1; - dei criteri di selezione con codifica (doc. 5); - di tutti gli atti e i verbali di valutazione e riesame della domanda e di verifica della cantierabilità del progetto; - di tutti gli atti indicati nel presente punto n. 4), ove intendano modificare l'iter procedimentale previsto dalla lex specialis, per le ragioni esposte ai motivi in diritto, ove intesi nel senso di prevedere che il termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione riguardante la cantierabilità decorra dalla pubblicazione degli elenchi provvisori anche per le ditte che non sono utilmente collocate in tale graduatoria e sono inserite tra le ditte non ammissibili, e nella parte in cui intendano richiedere titoli edilizi e/o altre forme autorizzative per qualsiasi tipologia di intervento programmato in serra; 5) di ogni altro atto e/o

provvedimento presupposto, consequenziale e connesso, anche di carattere istruttorio ed anche sconosciuto e/o non espressamente citato, con il quale la P.A. ha determinato la non ammissione della ricorrente, l'errata attribuzione del punteggio e l'illegittima formazione degli elenchi definitivi delle domande.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2018 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con il ricorso in esame parte ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe indicati con cui l'Amministrazione ha ritenuto non ammissibile l'istanza di parte, volta alla concessione di benefici economici relativi a misure di sostegno per investimenti nelle aziende agricole, Sottomisura 4.1 (progetto di intervento di *“Ripristino caseggiato esistente, realizzazione strutture serricole con fertirrigazione a ciclo chiuso, acquisto attrezzature per piante officinali, impianto fotovoltaico”*), per asserita *“mancanza della seguente documentazione: 1) Autorizzazione sanitaria di cui al D.A. 03/01/2017 n° 14 – DIA sanitaria.; 2) Per le opere da realizzare con strutture in c.a. e/o profilati metallici: nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 per fabbricato e serre”*, inficiante la cantierabilità dell'intervento;

Considerato che la ditta aveva precedentemente proposto istanza di riesame risetto alla mancata ammissione nella graduatoria provvisoria, motivata dall'Amministrazione in ragione della *“Documentazione allegata alla domanda*

riportante data successiva al rilascio: dichiarazione attestante l'iscrizione CCIAA", presentando altresì entro la prescritta data del 07/03/2018 la documentazione necessaria a completamento della cantierabilità;

Considerato che sulla questione relativa al requisito della cantierabilità la Sezione si è già pronunciata con diverse ordinanze (ex multis, ordinanza n. 1016/2018) evidenziando che non appare ragionevole fare decorrere il termine di 90 giorni per la dimostrazione della cantierabilità dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria e non di quella definitiva; ciò in quanto, a ben vedere:

- la cantierabilità non incide sulla valutazione della qualità del progetto, ma sulla sua esecuzione, cosicché sembrerebbe maggiormente logico configurarla non come criterio di selezione incidente sull'inserimento nella graduatoria definitiva, ma come condizione di attuabilità da richiedere successivamente;

- la richiesta della cantierabilità sembrerebbe un onere sproporzionato da imporre ai partecipanti alla procedura in assenza della certezza dell'ammissione al finanziamento conseguente all'approvazione della graduatoria definitiva e alle possibili variazioni di quella provvisoria derivanti dall'accoglimento di reclami o ricorsi; il carattere sproporzionato dell'adempimento sembra accentuato dalla circostanza che la graduatoria provvisoria (approvata il 5 dicembre 2017 e pubblicata il giorno 7 successivo) è intervenuta a breve distanza dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 232 dell'8 novembre 2017, che ha dichiarato illegittimo l'art. 16, commi 1 e 3, della l.r. n. 16 del 2016 e ha reso applicabile l'art. 94 del d.P.R. n. 380 del 1991, in forza del quale è necessaria l'autorizzazione del Genio Civile anche per le opere minori;

- l'interesse della Pubblica Amministrazione ad ammettere nella graduatoria definitiva solo iniziative di cui può prevedersi la realizzazione sembrerebbe essere adeguatamente tutelato dall'obbligo di presentazione, in una istanza di partecipazione, del progetto definitivo;

Considerato inoltre quanto dedotto dalla parte ricorrente in ordine al regime normativo applicabile alla nuova impresa ai fini della autorizzazione sanitaria

successivamente al D.A. 14/2017 che prevede la SCIA, da presentare –nella prospettazione della parte- “solo ed esclusivamente nel momento in cui l’azienda agricola (anche se esistente da anni) dà inizio ad una qualsiasi produzione alimentare diretta al consumo di terzi;

Considerato, inoltre, ed in relazione alla realizzazione delle serre stagionali costituite da strutture leggere infisse al terreno e con rivestimento in telone plastico, l’orientamento già espresso dalla Sezione in ordine alla non necessità del N.O. del Genio Civile per le serre dove non sono previste opere murarie, per altro inserite tra le opere soggette ad “Attività di edilizia libera” come espressamente previsto dalla lett. e) comma 1 art. 3 L.R. 16/2016 (di recepimento del d.P.R. 380/2001);

Considerato che occorre altresì acquisire ulteriori documentati chiarimenti sui fatti di causa, in relazione anche alle ulteriori contestazioni di parte ricorrente sul punteggio attribuito e sulla quantificazione dell’importo richiesto;

Considerato che appare congruo assegnare all’Amministrazione intimata, che vi provvederà mediante deposito presso la Segreteria della Sezione secondo la previsioni del P.A.T., il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

Considerato che nel ricorso parte ricorrente avanza richiesta di integrazione del ricorso mediante notifica per pubblici proclami;

Ritenuto di poter accogliere tale ultima richiesta e che, in relazione all’elevato numero dei possibili controinteressati la parte ricorrente viene fin d’ora autorizzata e procedere all’integrazione del contraddittorio anche mediante notifica per pubblici proclami del ricorso in esame,

- che detta notifica potrà avvenire, ai sensi dell’art. 52, comma 2, cod. proc. amm., che richiama l’art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, “*compresi quelli per via telematica o fax*”), su istanza di parte, mediante pubblicazione sul sito istituzionale web dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello

Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, da effettuarsi entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: copia di quest'ultima ordinanza e del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

- che la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, dovrà essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni dieci;

- che l'Assessorato, appena ricevuta la richiesta di parte, vi dovrà immediatamente provvedere, avendo cura di inserire l'apposito avviso nella home page istituzionale, che non dovrà essere rimosso, insieme a tutta la documentazione ivi inserita, sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado;

Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) così dispone:

a) accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, sospende per quanto di ragione l'efficacia degli atti impugnati;

b) dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e secondo le modalità riportate in motivazione;

c) dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione, nei termini e modalità ivi indicate;

d) fissa per la trattazione nel merito la Pubblica Udienza del 6 giugno 2019;

e) compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2018 con

l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Roberto Valenti

IL PRESIDENTE

Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO